



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Simona Corna
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 43 del 15/10/2025

- 1) Le news di ottobre
- 2) Recupero adempimenti: entro il prossimo 31 ottobre possibile la “remissione *in bonis*”
- 3) Nuovi chiarimenti sulla determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale
- 4) Dal 1° gennaio 2026 interventi edilizi con detrazioni “ridotte”
- 5) Approvato il decreto che regola i controlli per gli enti del terzo settore

Si ricorda che il termine per la **trasmissione telematica del modello 770** è fissato dall’art. 4, comma 3-bis, D.P.R. n. 322/1998, al **31 ottobre** di ogni anno.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025; con il medesimo provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Si invitano i Gentili Clienti che non avessero ancora provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la predisposizione e l’invio del Modello 770/2025.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla circolare di Studio n.12 del 14.02.2025.

1) Le news di ottobre

Detrazioni familiari a carico

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 243/2025, ribadisce che l’agevolazione fiscale per gli oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico si applica anche al compimento del 30° anno di età del figlio, fermo restando il rispetto del requisito reddituale.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

2) Recupero adempimenti: entro il prossimo 31 ottobre possibile la “remissione in bonis”

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della c.d. “remissione in bonis”, rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una sanzione e utilizzando il modello F24.

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente, tramite modello F24, l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nelle quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.

Modello Eas	Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro.
Cedolare secca	La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: • è già stata pagata l'imposta di registro; • non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'Agenzia delle Entrate bensì verso altro soggetto.

Remissione in bonis anche per le opzioni effettuate in dichiarazione

Con l'articolo 7-quater, comma 29, D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto che per l'esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (provvedimento che ha introdotto l'istituto della remissione in bonis).

In pratica, quindi, viene confermata l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione in bonis" anche per casi i descritti nella tabella che segue nei quali l'opzione viene esercitata preventivamente nel modello di dichiarazione.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, tonnage tax	Il c.d. Decreto Semplificazioni ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi. Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi: • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005); • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione nel consolidato (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004); • perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004); • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività); • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Redditi poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Redditi (ad esempio, società di persone, SP, anziché società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente. Qualora la dimenticanza riguardi una di queste ipotesi, può essere validamente utilizzata la remissione in bonis.
Liquidazione Iva di gruppo	Il Legislatore ha modificato l'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 con l'articolo 1, comma 27, lettera b), Legge di Bilancio 2017 prevedendo: • che la volontà di avvalersi dell'Iva di gruppo deve essere comunicata esclusivamente dall'ente o società controllante;

	• di semplificare gli adempimenti formali volti a comunicare l'esercizio dell'opzione per l'Iva di gruppo, che deve essere manifestato in sede di dichiarazione Iva annuale presentata nell'anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime. Tale opzione si realizza nel quadro VG ("Adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate") del modello di dichiarazione Iva annuale. Con il D.M. 13 febbraio 2017, attuativo delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, è stato previsto che ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro 30 giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate ha poi chiarito che tali variazioni potranno essere comunicate continuando ad utilizzare, solo a tale fine, il modello Iva 26.
--	---

Obbligo di utilizzo del modello F24 "ELIDE"

Con riferimento alle modalità di versamento della sanzione tramite modello F24 va segnalato che l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 42/E/2018 ha comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2018 i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 46/E/2012:

- "8114" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS";
- "8115" denominato "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS 5 per mille".

I suddetti codici tributi sono utilizzabili esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il c.d. F24 Elide.

La modalità di compilazione del modello F24 Elide è la seguente:

- nella sezione "Contribuente", sono indicati nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:
 - nel campo "tipo", la lettera "R";
 - nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
 - nel campo "codice", il codice tributo;
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella forma "AAAA").

3) Nuovi chiarimenti sulla determinazione del fringe benefit dell'auto aziendale

Le risposte a interpello n. 233/E/2025 e n. 237/E/2025 offrono importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, focalizzandosi in particolare sulla corretta applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Tale disposizione stabilisce che il valore imponibile del fringe benefit per l'auto in uso promiscuo è determinato in misura forfetaria, assumendo una percentuale variabile, determinata in base al tipo di alimentazione e alla data del contratto/ordine, di un importo corrispondente a una percorrenza

convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea, che questa determinazione è "del tutto forfetaria" e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale.

È irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI. La norma prevede, inoltre, che il valore forfetario sia calcolato "al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente". L'interpretazione cruciale fornita dall'Agenzia delle Entrate in entrambi i documenti è che questa decurtazione è applicabile solo alle somme richieste dal datore di lavoro per la possibilità di utilizzare il veicolo a fini personali, ossia per il "godimento" del veicolo stesso, i cui costi sono coperti dal valore presuntivo ACI.

Risposta a interpello n. 233/E/2025: optional aggiuntivi

La risposta a interpello n. 233/E/2025 affronta il caso di una società che concede veicoli in uso promiscuo e offre ai dipendenti la possibilità di richiedere optional, il cui costo è interamente a carico del lavoratore tramite trattenuta in busta paga. L'istante riteneva che tali trattenute potessero ridurre la base imponibile del fringe benefit.

L'Agenzia delle Entrate respinge questa prospettiva, basandosi sull'analisi della metodologia ACI. Il costo chilometrico ACI tiene conto del prezzo di listino, ma non considera gli optional, i quali rappresentano "altri beni o servizi" forniti congiuntamente al veicolo (o a esso legati) che devono essere valutati separatamente (secondo il valore normale di cui all'art. 9, TUIR). Poiché l'importo degli optional è esterno alla determinazione forfetaria del valore ACI del veicolo, le somme trattenute per l'acquisto degli optional non possono essere portate in diminuzione del fringe benefit forfetariamente determinato, ma dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga.

Risposta a interpello n. 237/E/2025: ricarica elettrica e costi eccedenti

La risposta a interpello n. 237/E/2025 esamina la situazione delle auto elettriche o ibride plug-in, in cui il datore di lavoro fornisce una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, entro un limite annuo.

L'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che l'energia elettrica è assimilata al "carburante". Le considerazioni metodologiche ACI per i veicoli elettrici e ibridi includono le stime sul costo dell'elettricità nel calcolo del costo chilometrico. Pertanto, la fornitura di energia elettrica per la ricarica, anche per uso privato (entro il limite), non genera reddito imponibile aggiuntivo (non è un fringe benefit separato), in quanto il relativo costo è già incluso nella determinazione forfetaria ACI del veicolo.

Nel caso di specie, la società intendeva addebitare al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'elettricità eccedente il limite massimo di chilometri privati stabilito. L'Agenzia delle Entrate conclude che queste somme addebitate per l'elettricità non possono essere sottratte dal valore forfetario del fringe benefit.

Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate privilegia il carattere fisso e forfetario del valore ACI. Le somme corrisposte per l'uso privato eccedente dovranno essere trattenute dall'importo netto in busta paga.

4) Dal 1° gennaio 2026 interventi edilizi con determinazioni "ridotte"

Con l'avvicinarsi del 2026, le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica degli edifici e adeguamento antisismico, salvo eventuali proroghe, prevedranno l'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Le **aliquote** in vigore dal **1° gennaio 2026** saranno:

- **bonus casa:** detrazione IRPEF del **36%** sulla prima casa e del **30%** sulle seconde case (per l'anno in corso la detrazione IRPEF è 50% per la prima casa o 36% per le seconde case);
- **ecobonus:** detrazione IRPEF/IRES del **30%** su tutti gli immobili (per l'anno in corso la detrazione IRPEF/IRES è del 36%);
- **sismabonus:** detrazione IRPEF/IRES del **30%** sugli immobili siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, (per l'anno in corso la detrazione IRPEF/IRES è del 36%).

Per il prossimo anno, salvo proroghe, non sarà più possibile fruire del "bonus barriere architettoniche" di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (detrazione IRPEF/IRES del 75%) e fatta salva qualche deroga, del "superbonus" di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020.

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno "completati" nel corso del 2026

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

- per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, ecc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata (come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 46/E/2018), il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili. In tali casi può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 per fruire di aliquote di detrazione "maggiori" rispetto a quelle che saranno in vigore dal 1° gennaio 2026;
- per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria (ditte individuali, società di persone, società di capitali, ecc.) il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto). In tali casi quindi l'agevolazione è collegata all'avanzamento delle opere.

La scadenza del superbonus di cui all'art.119, D.L. n. 34/2020

La fruizione dell'agevolazione introdotta dall'art.119, D.L. n. 34/2020 (interventi energetici e/o antisismici), per le spese ancora da sostenere entro il 31 dicembre 2025 in cantieri già avviati, è a oggi limitata alle seguenti fattispecie:

- interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio;
- interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- interventi effettuati da Onlus, ODV e APS.

L'unica deroga introdotta riguarda gli immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici (casistiche previste dal D.L. n. 95/2025 convertito nella Legge n. 118/2025), per i quali il superbonus sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

5) Approvato il decreto che regola i controlli per gli enti del terzo settore

Partono i controlli per enti del Terzo settore, ma con alcune eccezioni.

Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un articolato percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.

I soggetti interessati e i soggetti esclusi

Sotto il profilo soggettivo sono interessati dai controlli secondo le regole del richiamato Decreto:

- le organizzazioni di volontariato - ODV (sezione A del RUNTS);
- le associazioni di promozione sociale - APS (sezione B del RUNTS);
- gli enti filantropici – EF (sezione C del RUNTS);
- le reti associative (sezione E del RUNTS); e
- gli ETS “generici” (sezione G del RUNTS).

Non sono, pertanto, interessati dai controlli previsti dal Decreto (in quanto sottoposte a verifiche di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy):

- le imprese sociali – IS (sezione D del RUNTS e disposizioni del Decreto MLPS n. 112/2017);
- le società di mutuo soccorso (sezione F del RUNTS e disposizioni della Legge n. 3818/1886).

I responsabili dei controlli

Secondo il decreto, i controlli sono a carico degli Uffici Runts e, se richiesto e autorizzati, dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e delle reti associative nazionali (Ran). È importante specificare che questi ultimi due sono liberi di scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti. È anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti o CSV che non hanno chiesto la autorizzazione.

Tipologie e obiettivi dei controlli

I controlli, che potranno essere di natura “ordinaria” (e quindi ricorrenti, con periodicità triennale) piuttosto che “straordinaria” (questi ultimi disposti dai competenti uffici del RUNTS, sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, o di atti o fatti ritenuti rilevanti di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre Amministrazioni) avranno l’obiettivo di verificare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti ai fini della iscrizione dell’ente al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.

Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.

Decorrenza dei controlli

A regime e per le nuove iscrizioni, il termine triennale per il primo controllo di natura ordinaria decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS è stato iscritto nel RUNTS.

In sede di prima applicazione delle disposizioni del Decreto in commento, invece, il predetto termine decorre dalla data che verrà individuata con apposito Decreto dell'ufficio statale del RUNTS sentite le Regioni e le Province autonome, sulla base dello stadio di attivazione dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.

Infine, con una previsione piuttosto ambiziosa, viene stabilito dall'art. 21, D.M. 7 agosto 2025 che nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del Decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il 55% degli enti del Terzo settore interessati, e quindi iscritti nelle sezioni del RUNTS richiamate in precedenza (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative ed ETS "generici").

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati